



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

UFFICIO TECNICO

Pratica N. 1/SUAP/2019

Prot. n. 129 del 08.01.2020

Permesso di Costruire n°1/2020

Il Responsabile del Settore

- Vista la domanda presentata in data 17/06/2019 protocollo n° 4970 dalla soc. Erregierre con P.Iva e C.F. 06605210159 con sede a San Paolo D'Argon in Via Baracca, 19, intesa ad ottenere il Permesso di Costruire legittimato dalla contestuale presentazione di pratica di Suap in variante al PGT ex art. 97 della L.R. 12/2005 il cui procedimento è divenuto efficace, dopo approvazione definitiva intervenuta con delibera consigliare n° 34 del 06/11/2019, per mezzo di pubblicazione sul Burl dell'avviso di approvazione definitiva serie Avvisi e Concorsi n° 2 del 08/01/2020 per l'intervento, definito giuridicamente dall'art.3, comma 1 del D.P.R. 380/2001, come:

- a) **interventi di manutenzione ordinaria**, in quanto relativo ad interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) **interventi di manutenzione straordinaria**, in quanto relativo ad opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
- c) **interventi di restauro e di risanamento conservativo**, in quanto relativo ad interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) **interventi di ristrutturazione edilizia**, in quanto relativo ad interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. (Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente);
- e) **interventi di nuova costruzione**, in quanto relativo ad interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

UFFICIO TECNICO

- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)
- e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;
- e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

f) **interventi di ristrutturazione urbanistica**, in quanto relativo ad interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

consistente nell'esecuzione delle seguenti opere:

Realizzazione nuovo magazzino di deposito produttivo da edificarsi all'interno del rinnovato perimetro della zona urbanistica "D1" così classificata del vigente PGT e di proprietà della società richiedente presso l'U.I. censita al NCEU al n° 8351 Fg. 19 cens. Sovere.

- Visti i tipi e i disegni allegati alla domanda stessa su progetto del tecnico Ing. Lubrini Gianfranco c.f. LBRGFR76T28D952L;
- Accertato che la soc. richiedente suindicata ha titolo per richiedere il suddetto provvedimento;
- Considerato che l'area oggetto di richiesta di P.d.C. per effetto della Procedura di suap in variante al Pgt - ricade nel vigente PGT in zona D1;
- Sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 31/10/2019 con verbale n° 13/2019;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di cui al Titolo III° del R.L.I. Tipo;
- Visto il vigente Piano Regolatore Generale e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- Visto il titolo III° del Regolamento Locale di Igiene;
- Viste le Leggi 17/08/42 n. 1150 e s.m.i., e L. 06/08/67 n. 765 e s.m.i.;
- Visto il Testo Unico dell'edilizia approvato con D.P.R. 06/06/2001 n. 380 ed aggiornato con Decreto Legislativo 27/12/2002 n. 301, e s.m.i.;



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

UFFICIO TECNICO

- Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o., e s.m.i.;
- Vista la Legge 09/01/89 n. 13 e s.m.i., il D.M. 14/06/89 n. 236 e s.m.i., la C.M. 22/06/89 n. 1669/U, la Legge Regionale 20/02/89 n. 6 e s.m.i., e la relativa relazione sottoscritta dal progettista;
- Vista l'art. 44 della L.R. 31/2008 così come modificate dall'art. 10 della L.R. 08/07/2014, n. 19;
- Effettuata l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento certificante l'assentibilità tecnico-amministrativa dell'intervento proposto che sottoscrive tale atto anche come proposta di adozione dello stesso a seguito delle risultanze dell'istruttoria predetta ai sensi del co. 3 dell'art. 20 del DPR 380/2001 (*comma modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012, poi modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016*);
- Vista infine la convenzione di definizione delle obbligazioni a supporto del procedimento urbanistico di suap in variante al pgt presentato dalle società Erregierre spa riassuntiva e sostitutiva dell'atto d'impegno unilaterale d'obbligo di cui al co. 5-bis dell'art. 97 della l.r. 12/2005 nonché, della convenzione ecologia di cui all'art. 12 del piano delle regole facente parte del vigente pgt stipulata in data 21/10/2019 e repertoriata al n° 3976;

- Tenuto presente che gli oneri sono stati determinati in:

Contributo Oneri Urbanizzazione Primaria	€ 7.126,74
Contributo Oneri Urbanizzazione Secondaria	€ 6.100,97
Smaltimento rifiuti	€ 2.337,81

T O T A L E € 15.565,52

Diritti Segreteria € 1.149,58

rilascia il Permesso di Costruire

(ex co. 6 art. 20 del DPR 380/2001)

Alla soc. Erregierre spa - c.f. 06605210159 con sede in San Paolo D'Argon (BG) in Via Baracca, 19 relativo all'intervento di realizzazione nuovo magazzino di deposito produttivo da edificarsi all'interno del rinnovato perimetro della zona urbanistica "D1" così classificata del vigente PGT e di proprietà della società richiedente presso l'U.I. censita al NCEU al n° 8351 Fg. 19 cens. Sovere, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale, da realizzarsi in conformità e sulla scorta dei contenuti del progetto allegato all'istanza di legittimazione edilizia originaria, nonché delle avvertenze di seguito riportate:

- 1) i diritti dei terzi devono essere fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) si deve evitare, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 3) il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4) per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si dovrà ottenere apposito nulla osta dell'Ufficio comunale (le aree e gli spazi così occupati dovranno essere restituiti nello stato originario, a lavoro ultimato o anche prima per richiesta dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui la costruzione sia abbandonata o sospesa oltre un certo tempo);
- 5) per la manomissione del suolo pubblico il costruttore dovrà aver ottenuto uno speciale nulla osta dall'ente competente (l'Ufficio Tecnico Comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni che fossero applicabili ad opere ultimate e sulla scorta dei relativi regolamenti);



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

UFFICIO TECNICO

6) gli assiti di cui al paragrafo 3, od altri ripari, dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto all'alba, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;

7) l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi, riguardanti interventi di nuova costruzione, saranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, previo sopralluogo da effettuarsi su richiesta scritta ed alla presenza del Direttore dei Lavori;

8) devono essere osservate le norme, disposizioni e prescrizioni costruttive di cui al Capo I – II e IV del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in merito alle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche nonché alle prescrizioni per le zone sismiche di cui alle D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8 – 1566 e del D.M. 14 gennaio 2008;

9) il titolare del Permesso di Costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso di Costruire, ai sensi del Capo I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

10) la costruzione deve essere iniziata entro e non oltre il termine di mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del permesso di costruire e deve essere completata e resa agibile entro e non oltre il termine di mesi 36 (trentasei) dalla data di inizio dei lavori; decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, sia richiesta proroga (art. 15 comma 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);

11) dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

12) dovranno essere osservate le Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia di disciplina delle acque di rifiuto (art. 52 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26, del R.R. 24 marzo 2006 n. 3 e della sezione II° del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);

13) il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che l'ente stesso intenda eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico ecc.) in conseguenza dei quali non possono essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

15) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, di cui al Titolo III° del Regolamento Locale d'Igiene, relative ai dispositivi che dovranno rimanere fissi sul fabbricato per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

16) A seguito dell'ultimazione dei lavori, *il titolare del permesso dei costruire è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 35 co. 4-bis della L.R. 12/2005* allo sportello unico per l'edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell'edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

17) si ricorda infine che la liceità dell'esecuzione dei lavori autorizzati con tale permesso di costruire è comunque subordinata all'avvenuta efficacia del decreto di autorizzazione paesaggistica eventualmente collegato alla pratica edilizia.

18) Si specifica che il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della L.R. 31/2008 così come modificate dall'art. 10 della L.R. 08/07/2014, n. 19, tiene luogo (ossia assorbe) dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1 del R.D. 3267/23 e dell'art. 44 della L.R. 31/2008 co. 1 per il vincolo idrogeologico essendo stata preventivamente effettuata con esito positivo la verifica da parte del responsabile del procedimento la conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT che viene attestata in calce con la firma del presente atto.

19) Si prescrive inoltre la corretta gestione dei rifiuti derivante dalle attività di demolizione, costruzione e quelli derivanti dalle attività di scavo configurabili come "Rifiuti speciali" così come classificati dall'art. 184 co. 3 lett b) del D.Lgs. 152/2006 o come "Sottoprodotti" dall'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo.

Con particolare riferimento al gestione dei materiali al superiore punto il **DPR 13 giugno 2017 n. 120 e smi**, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

UFFICIO TECNICO

novembre 2014, n. 164", entrato in vigore il 22 agosto 2017 riguardo all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, definisce «**terre e rocce da scavo**», "il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso".

Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come *sottoprodotti*, sono individuate procedure distinte per le terre prodotte in:

- «**cantieri di piccole dimensioni**»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;
- «**cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA**»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;
- «**cantieri di grandi dimensioni**»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

In particolare si ricordano le seguenti statuizioni normative della superiore norma di riferimento:

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI E IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA:

Riguardo alle terre e rocce indicate in oggetto, ai fini della loro gestione come *sottoprodotti*, è necessario che il produttore (definito come "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo") attesti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 del DPR per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (assenza di contaminazione, certezza ed idoneità di utilizzo) tramite la trasmissione, anche solo in via telematica all'indirizzo pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it, **almeno 15 giorni** prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 (Dichiarazione di utilizzo) del predetto DPR al Comune del luogo di produzione ed all'Agenzia di protezione ambientale (ARPAL) di Bergamo.

Nella dichiarazione il produttore deve indicare le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione iniziale e la trasmette, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

UFFICIO TECNICO

aggiornata.

Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto della dichiarazione di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli precedentemente indicati (ATTENZIONE: qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, imprevedute o imprevedibili);
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo, resa dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità della dichiarazione di cui all'articolo 21. **L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo ENTRO TALE TERMINE comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non costituisce utilizzo.**

DEPOSITO INTERMEDIO TERRE E ROCCE DA SCAVO:

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A;
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;
- c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;
- d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
- e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

Il DPR 120/17 specifica dettagliatamente le modalità di esclusione dalla disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- Certezza dell'utilizzo a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- **Non contaminazione del suolo, verificata ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/17** (unitamente al test di cessione in caso di presenza di materiali di riporto).

Sono inoltre previste condizioni specifiche per le terre da scavo contenenti amianto naturale e per l'utilizzo nel sito di produzione delle terre da scavo

nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, per cui è



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

UFFICIO TECNICO

necessaria la presentazione di un piano

preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti.

MATERIALI DI RIPORTO

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto (miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri), la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la **quantità massima del 20% in peso**.

Le matrici materiali di riporto devono inoltre essere sottoposte al **test di cessione**, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

MODULISTICA

La modulistica necessaria alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo è allegata al DPR 120/17 e disponibile in formato pdf sul portale della Gazzetta Ufficiale, al link <http://bit.ly/2sFncLp>.

Sono altresì disponibili in formato editabile (.doc) sul portale **ARPA LOMBARDIA**, al link <http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/impres/bonifiche/Pagine/Terre-e-rocce-da-scavo.aspx>.

Prescrizioni Particolari:

- Ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e smi per i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti è obbligatorio prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del medesimo disposto legislativo.
- **Conformarsi nella realizzazione dell'intervento alle prescrizioni/indicazioni contenute nella nota emessa dal Settore Ambiente – servizio AIA della Provincia di Bergamo registrata al prto.n. U.0073268.20-11-2019 delle h.09:23 avente ad oggetto “Ditta ERREGIERRE S.p.A. – Stabilimento di Sovere – nota in atti provinciali al prot.67790 del 30.10.2019”**

- Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, l'avvenuto inizio dei lavori.
- Prima dell'inizio dei lavori deve essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Titolare del Permesso di Costruire – Impresa esecutrice dei lavori - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi del presente permesso di costruire.

Per quanto non espressamente citato dal presente permesso di costruire, si fa riferimento alle norme generali di legge ed ai regolamenti comunali; il Titolare del Permesso di Costruire, il committente, l'assuntore dei lavori ed il direttore dei lavori saranno responsabili di ogni eventuale inosservanza al P.d.C. ed alle normative e regolamenti vigenti in materia.

- Si allega un esemplare dei disegni presentati, munito di regolare visto.



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile del Procedimento &

titolare dell'istruttoria tecnica

Geom. Laura Donadini



Il Responsabile Del Settore
(Dott. Luca Bassanesi)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

#####

Il sottoscritto Messo del Comune di Sovere, dopo avere provveduto a pubblicare l'avviso di rilascio del presente permesso di costruire per estratto all'albo pretorio on line (numero reg. albo on line) a partire dal _____ nonché aver verificato, mediante produzione dei bollettini di quietanza, il pagamento del debito concessorio (che il richiedente ha saldato per intero/frazionatamente tramite deposito di polizza fideiussoria a garanzia delle restanti rate), dichiara d'aver notificato in data odierna il presente permesso di costruire, ai sensi di legge, mediante consegna di copia del presente provvedimento nelle mani del/la signor/ra _____.

Addì, _____.

Il Ricevente

Il Messo Comunale
